

Regione Calabria
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 settembre 2012 n. 419

Art. 3 – bis del decreto - legge n. 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011 e s.m.i.. Individuazione dei bacini territoriali ottimali e omogenei per i servizi di T.P.L.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

— che il comma 1 dell'art. 3 – bis del decreto – legge 13 agosto 2011, n. 138 «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto dal decreto – legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevede che le Regioni definiscano gli ambiti o bacini territoriali ottimali per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale;

— che l'art. 53 del Decreto – legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ha modificato il comma sopra citato, che per effetto di tali modifiche così recita:

– «A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012, che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti.

– La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

– Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, in fine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma.

– Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i

poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.»

Considerato che conseguentemente si rende necessario:

— definire il perimetro dei bacini territoriali ottimali e omogenei per i servizi di trasporto pubblico locale;

— istituire o designare gli enti di governo degli stessi.

Vista la relazione istruttoria redatta dagli uffici in data 29/8/2012, finalizzata all'individuazione del perimetro dei bacini territoriali ottimali e omogenei per i servizi di trasporto pubblico locale, ed in particolare condivisi i criteri adottati.

Ritenuto:

— di definire il perimetro dei bacini territoriali ottimali e omogenei per i servizi di trasporto pubblico locale, in conformità alle conclusioni dell'istruttoria sopra citata;

— rinviare a successivo provvedimento l'approvazione di un disegno di legge per istituire l'ente di governo degli stessi.

Preso atto, ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, che il provvedimento non comporta spesa.

Su proposta dell'Assessore, on.le Luigi Fedele, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto;

DELIBERA

1. Di individuare e perimetrare i seguenti bacini ottimali e omogenei per i servizi di trasporto pubblico locale:

— un bacino unico regionale per i servizi ferroviari (allegato 1), che è relativo ai servizi ferroviari su rete nazionale e regionale, inclusi i servizi su gomma integrativi o sostitutivi;

— due bacini di area vasta per i servizi automobilistici, bacino nord e bacino sud, derivanti dalla suddivisione del territorio regionale rispetto alla SS 280 (allegato 2), che sono relativi a tutti i servizi su gomma non ricompresi nei bacini di area urbana;


— tre bacini di area urbana per i servizi automobilistici e su impianti fissi, corrispondenti agli ambiti territoriali di Catanzaro – Lamezia Terme, Cosenza e Reggio Calabria (allegato 3), che sono relativi a tutti i servizi su gomma urbani e sub-urbani e su impianti fissi, e inoltre ai servizi extraurbani completamente interni al territorio del bacino, con funzione prevalente di collegamento interno.

2. Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 4/9/2001, n. 19, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.


*Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza*
F.to Zoccali

Il V. Presidente
F.to Stasi


(segue allegato)



Allegato 1 – Bacino territoriale regionale per i servizi ferroviari



Allegato 2 – Bacini territoriali di area vasta per i servizi automobilistici



Allegato 3 – Bacini territoriali di area urbana per i servizi automobilistici e per impianti fissi